

ref. 459

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III

Mogadiscio, 20 Novembre 1952

N. 11

### S O M M A R I O

#### PARTE PRIMA

1952

##### ORDINANZE:

- ORDINANZA n. 16 rep. del 30 ottobre 1952: Apertura e funzionamento delle scuole private . . . . . 533
- ORDINANZA n. 17 rep. del 30 ottobre 1952: Censimenti delle popolazioni e delle attività economiche . . . . . 535
- ORDINANZA n. 19 rep. del 15 novembre 1952: Modifica dell'art. 9 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia per la parte relativa alle deleghe ai Residenti dei giudizi di competenza dei Commissari Regionali 538

1952

##### DECRETI:

- DECRETO n. 149 rep. del 25 marzo 1952: Variazione alla ripartizione politico-amministrativa — Residenza Itala . . . . . 539
- DECRETO n. 150 rep. del 25 giugno 1950: Istituzione della Residenza di Afmadù . . . . . 539
- DECRETO n. 151 rep. del 13 ottobre 1952: Nomina del Dott. Menotti Tomaselli a Ufficiale Rogante per i contratti dell'A.F.I.S. . . . 540
- DECRETO n. 152 rep. del 25 giugno 1952: Variazione alla ripartizione politico-amministrativa — Residenza di Villabruzzi . . . . . 540
- DECRETO n. 153 rep.: Variazioni alla ripartizione politico amministrativa — Soppressione Commissariato Regionale Basso Uebi Scebeli — Istituzione Commissariato Regionale Uebi Scebeli — Trasferimento a Galcaio della sede del Commissariato del Mudugh . . . . . 541

- DECRETO n. 154 rep. del 6 agosto 1952: Concessione di occupazione e di uso di aree demaniali alla Ditta G. Caramelli . . . . . 542
- DECRETO n. 155 rep. del 20 agosto 1952: Azienda Agricola F.lli Buffo in Genale — Constatazione di avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta . . . . . 543
- DECRETO n. 156 rep. del 17 settembre 1952: Concessione agricola « Baldassari & Perrino » — Divisione e cambio di titolarità . . . . . 544
- DECRETO n. 157 rep. del 21 settembre 1952: Concessione agricola Ferrarini Luigi — Constatazione di avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta . . . . . 545
- DECRETO n. 158 rep. del 16 ottobre 1952: Organizzazione Scolastica della Somalia . . . . . 546
- DECRETO n. 159 rep. del 20 ottobre 1952: Concessione agricola Pennacino Francesco — Constatazione di avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta . . . . . 548
- DECRETO n. 160 rep. del 20 ottobre 1952: Concessione agricola Vecco Carlo — Constatazione di avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta . . . . . 549
- DECRETO n. 161 del 22 ottobre 1952: Commissione esaminatrice per il concorso interno fra Qadi . . . . . 550
- DECRETO n. 162 rep. del 27 ottobre 1952: Incarico al Dott. Lepori Cesare ad assumere funzioni giudiziarie presso il Commissariato Regionale del Basso Giuba e presso il Commissariato Regionale dell'Alto Giuba . . . . . 550
- DECRETO n. 163 rep. del 20 ottobre 1952: Concessione agricola Società Agr. « SIMBA » — Constatazione di avvenuto passaggio in proprietà libera ed assoluta . . . . . 551
- DECRETO n. 164 rep. del 26 ottobre 1952: Cessazione delle funzioni di Ufficiale Giudiziario presso il Giudice della Somalia del Brig. CC. Dante Bergamini e riassunzione delle stesse funzioni da parte del Sig. Cancellara Giuseppe . . . . . 552
- DECRETO n. 166 rep. del 25 ottobre 1952: Istituzione Ufficio Approvvigionamenti e trasporti . . . . . 553

## PARTE SECONDA

---

S. A. Saline Somale: Convocazione Assemblea Azionisti . . . . .	554
Soc. Ind. Comm. Italo Somala per Imprese Termoelettriche: Estratto verbale assemblea . . . . .	554
Unione Commercianti Somalia: Estratto verbale assemblea . . . . .	554
Mutua Commerciale e Trasporti — S. p. A.: Estratto verbale assemblea	555
Soc. Agr. Coop. fra Autoctoni « CURDOLEI - CAVOLE »: — Estratto atto costitutivo . . . . .	555
Soc. Agr. Coop. fra Autoctoni « DINLAVE »: Estratto atto costitutivo	555
Soc. Italo Somala Incremento Agricoltura — Mogadiscio: Estratto verbale assemblea . . . . .	556
Soc. Comm. Ind. An. Migiurtina Settentrionale: Convocazione assemblea Azionisti . . . . .	556
Società Agricoltori Giuba (S.A.G.) Chisimaio: Estratto verbale assemblea	557
Compagnia del Cotone « CO.DE.CO. » (Società per la coltura, l'industria e la valorizzazione dei prodotti del suolo) <sup>41</sup> — Convocazione assemblea Azionisti . . . . .	557
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni: N. 3 Avvisi ad Opponendum . . . . .	558
Ufficio Industria, Comm. Interno e Lavoro: N. 2 Avvisi ad Opponendum	559
Capitaneria di Porto: Avviso ad Opponendum . . . . .	559
Errata corrige . . . . .	560

## PARTE PRIMA

---

ORDINANZA n. 16 rep.

### AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTA la necessità di emanare delle norme per disciplinare l'apertura e il funzionamento delle scuole private;

SENTITO il parere del Consiglio Centrale Scolastico;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' consentita in Somalia l'apertura di scuole private colle modalità previste negli articoli seguenti.

Agli effetti della presente ordinanza si intende per scuola privata ogni corso regolare e continuativo di lezioni, non dipendente dall'Amministrazione, svolte a un numero di alunni non inferiore a quindici su iniziativa ed a cura di persone o enti privati.

Art. 2.

L'Ente o la persona che intenda aprire una scuola privata deve chiederne tempestiva autorizzazione mediante domanda scritta all'Amministrazione Fiduciaria, tramite l'autorità regionale competente. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1.) Ente o persona da cui dipende la scuola.
- 2.) Persona cui è affidata la direzione tecnica.
- 3.) Categoria dei corsi: primari, secondari o corsi speciali.
- 4.) Nominativo degli insegnanti e loro titolo di studio.
- 5.) Materie di insegnamento.
- 6.) Locali dove si svolgono le lezioni e loro caratteristiche.
- 7.) Data dell'inizio dei corsi e loro durata.

Devono altresì essere fornite tutte quelle precisazioni che l'Amministrazione ritiene opportuno richiedere.

Art. 3.

L'autorizzazione può essere negata per motivi igienico-sanitari o quando dal funzionamento della scuola possa risultare pregiudizio all'educazione degli allievi.

Art. 4.

Le scuole private autorizzate sono tenute a comunicare all'Amministrazione i mutamenti che vengono a verificarsi in rapporto ai dati forniti a norma dell'art. 2. Esse non possono opporsi alle ispezioni ordinate dai competenti organi dell'A.F.I.S. e devono fornire tutte le informazioni richieste sull'andamento dei corsi.

Art. 5.

L'autorizzazione può essere revocata dall'Amministratore per gli stessi motivi per i quali è previsto il diniego, nonchè nei casi d'inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente articolo.

Art. 6.

Le scuole private in funzione all'atto dell'emanazione della presente ordinanza devono regolarizzare la loro posizione ai termini della presente ordinanza entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 7.

Le norme previste nei precedenti articoli non si applicano alle scuole private che mirano esclusivamente all'insegnamento di materie religiose islamiche (scuole coraniche) l'apertura delle quali non è soggetta a nessuna limitazione.

Art. 8.

Le scuole private che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli possono conseguire il riconoscimento quando siano fornite di determinati requisiti.

Con successivo decreto dell'Amministratore verranno emanate le norme regolamentari per stabilire i requisiti e le modalità cui il riconoscimento è subordinato.

Art. 9.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 30 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
Canino

ORDINANZA n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTA la necessità di conoscere la distribuzione territoriale delle popolazioni ed alcuni loro caratteri che riguardino anche le attività economiche;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

Alle date che saranno stabilite con appositi decreti avranno luogo:

- il censimento generale delle popolazioni;
- il censimento delle attività industriali e commerciali;
- la rilevazione delle abitazioni.

Art. 2.

L'Amministrazione potrà altresì disporre affinché siano condotte particolari indagini statistiche utili al fine di predisporre i censimenti suindicati, oppure per conoscere parziali aspetti della vita economica o sociale del territorio, senza la emanazione di appositi atti formali.

Art. 3.

Per il territorio di ciascuna Residenza, Municipio, Municipalità e località, il censimento generale delle popolazioni rileverà, sia per le persone presenti che, possibilmente, per quelle residenti:

a) il numero delle famiglie, il numero dei gruppi etnici, il numero delle convivenze e la loro rispettiva composizione;

b) il sesso, la data di nascita, od il riferimento ad essa, l'età, la località di nascita, quella di residenza abituale o quella di recapito periodico, la presenza o l'assenza temporanea dalle dette località al momento del censimento, la cittadinanza degli stranieri;

c) la occupazione principale e la secondaria, l'arte, la professione o il mestiere esercitati da ciascun censito, le lingue parlate e quelle scritte;

d) per quelle popolazioni e quelle località per le quali sia possibile, saranno condotte indagini particolari tendenti a conoscere la natalità, la fecondità e la mortalità in genere, e specialmente quella infantile, la entità e la distribuzione della poligamia, nonchè il tipo e la composizione delle abitazioni in cui vivono le famiglie e i servizi di cui siano dotate.

Art. 4.

Il censimento dell'industria e del commercio, compatibilmente con le condizioni locali o dei differenti rami di attività, rileverà, sempre per territorio come specificato nell'articolo precedente:

la consistenza numerica delle ditte, degli stabilimenti, opifici, laboratori anche gestiti dalle pubbliche amministrazioni e quelli artigiani; gli esercizi, i negozi sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente alla data del censimento; le aziende di trasporti, del credito e delle assicurazioni, i servizi delle comunicazioni e quelli pubblici in genere.

Per le dette attività saranno inoltre rilevati la natura giuridica, il ramo di attività, la consistenza numerica del personale addetto secondo il sesso, l'età, la nazionalità, la categoria professionale; le caldaie a vapore, i generatori di energia e i motori primari e secondari; i mezzi di trasporto, la qualità e la quantità dei prodotti fabbricati nell'anno di censimento e quelle delle materie prime impiegate; i salari pagati ed i prodotti venduti.

Art. 5.

Le notizie inerenti ai detti censimenti saranno raccolte a mezzo di appositi fogli e questionari conformi a quelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione. Quelli relativi al censimento generale delle popolazioni saranno compilati in duplice esemplare, uno dei quali è destinato ai Municipi ed alle Municipalità per l'impianto o la revisione dei registri delle popolazioni.

Art. 6.

Una Commissione centrale potrà essere costituita per la vigilanza sulle operazioni di censimento.

Le operazioni di censimento saranno dirette dall'Ufficio speciale del censimento costituito dal Servizio di Statistica, opportunamente integrato qualora occorra.

La esecuzione delle dette operazioni nelle diverse circoscrizioni territoriali sarà affidata agli Uffici di censimento di Commissariato, Residenza o Municipalità.

Art. 7.

In ogni Commissariato, in ogni Residenza o presso ogni Municipalità sarà costituita una Commissione di vigilanza rispettivamente presieduta dal Commissario, dal Residente, dal Capo dell'Amministrazione municipale o da un loro delegato, e costituita da persone che per capacità e attività esercitate possano assicurare il normale svolgimento delle operazioni.

Art. 8.

I capi famiglia, i capi dei gruppi e delle convivenze, i proprietari, gli inquilini, i conduttori, i dirigenti delle aziende e delle ditte oggetto dei censimenti, e in genere coloro che essendovi obbligati non forniscano le notizie richieste, ovvero le forniscano incomplete o errate scientemente, sono passibili

di ammenda fino a So. 200 (duecento); tale ammenda può essere aumentata fino a So. 2000 (duemila) qualora le suddette persone, richieste di fornire, completare o correggere le predette notizie non ottemperino all'invito.

Art. 9.

Le notizie e i dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche contemplate nella presente ordinanza sono vincolate al segreto d'ufficio e non potranno essere comunicati nè ai privati, nè a organi delle pubbliche Amministrazioni se non in forma riassuntiva e in modo che non sia possibile alcun riferimento individuale.

Coloro che, partecipando alle operazioni di censimento, non rispettino il segreto di cui sopra, saranno passibili dell'ammenda fino a So. 200 (duecento) salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal Codice Penale vigente.

Art. 10.

La corrispondenza e gli stampati relativi ai censimenti e spediti dall'uno all'altro organo del censimento, avranno corso in franchigia postale e godranno del trasporto gratuito sui mezzi di comunicazione di linea in concessione.

Art. 11.

Gli stampati occorrenti per l'esecuzione dei censimenti che dovessero essere importati da altri paesi saranno esenti da diritti di confine.

Art. 12.

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti e per la durata dei lavori relativi, gli Uffici dell'Amministrazione Fiduciaria, dei Municipi, delle Municipalità e degli altri Enti pubblici dovranno mettere a disposizione dell'Ufficio speciale del censimento il personale che sia indispensabile per le operazioni stesse.

L'Ufficio speciale del censimento potrà inoltre avvalersi temporaneamente dell'opera di personale estraneo alla pubblica Amministrazione.

All'assunzione ed al relativo trattamento economico di detto personale sarà provveduto con decreto dell'Amministratore.

Art. 13.

Gli oneri derivanti da quanto previsto dalla presente ordinanza graveranno sugli appositi fondi stanziati all'art. 117 del bilancio della Somalia, esercizio corrente, e sui corrispondenti articoli futuri.

Art. 14.

L'Amministratore emanerà con decreto le norme di coordinamento e di carattere integrativo e complementare per l'attuazione della presente ordinanza.  
Mogadiscio, 30 ottobre 1952.

L'AMMINISTRATORE

**Fornari**

Visto e registrato al n. 883 del Registro Decreti.  
li 5 novembre 1952.

ORDINANZA N. 19 Rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore assente;

VISTO il r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, sull'Ordinamento Giudiziario della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950 recante disposizioni per la provvisoria integrazione e per l'aggiornameto delle nuorme vigenti in materia giudiziaria;

CONSIDERATO che è opportuno, allo scopo di render più sollecita la definizione dei procedimenti penali di competenza dei Commissariati regionali, modificare — in parte — l'art. 9 del vigente Ordinamento Giudiziario per la Somalia, in attesa che siano emanate nuove norme organiche in materia giudiziaria;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA

Art. 1.

L'ultima parte dell'art. 9 del vigente Ordinamento Giudiziario per la Somalia è modificato come segue:

I Commissari Regionali possono delegare, di volta in volta, il giudizio al Residente competente per territorio.

Art. 2.

La facoltà di delega di cui all'art. precedente non può essere esercitata nei territori dei Commissariati regionali nei quali il Commissario Regionale è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 54 dell'Ordinamento Giudiziario.

Mogadiscio, li 15 novembre 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 149 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la propria ordinanza n. 8 del 12 aprile 1950, sull'Ordinamento Amministrativo della Somalia;

RICONOSCIUTA la necessità di apportare variazioni alla ripartizione politico-amministrativa del Territorio per adeguare il più possibile le circoscrizioni territoriali agli interessi ed alle mutate esigenze delle popolazioni;

DECRETA :

A decorrere dal 1° aprile 1952, la Residenza di Itala cessa di essere alle dipendenze del Commissariato Regionale dell'Uebi Scebeli ed entrata a far parte della circoscrizione territoriale del Commissariato Regionale del Benadir.

Mogadiscio, li 25 marzo 1952.

L'AMMINISTRATORE

**Fornari**

Visto e registrato al n. 865 del Registro Decreti.  
li 25 ottobre 1952.

---

DECRETO n. 150 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria ordinanza n. 8 del 12 aprile 1950, sull'Ordinamento Amministrativo della Somalia;

DECRETA :

A decorrere dal 1° luglio 1950, è istituita la Residenza di Afmadù nella circoscrizione territoriale del Commissariato del Basso Giuba.

Mogadiscio, li 25 giugno 1950.

L'AMMINISTRATORE

**Fornari**

Visto e registrato al n. 862 del Registro Decreti.  
li 25 ottobre 1952.

DECRETO n. 151 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il proprio decreto n. 652703 del 29 settembre 1952, relativo alla designazione del Dottor Canavesio Gian Carlo a ricevere i contratti dell'A.F.I.S.;

RITENUTA la necessità di sostituire il predetto Ufficiale Rogante con altro funzionario;

VISTO l'articolo 30 del vigente Ordinamento amministrativo-contabile;

DECRETA:

Con decorrenza dal 13 ottobre 1952 il Direttore di Governo di II Classe, Dottor Menotti Tomaselli, è nominato Ufficiale Rogante per i contratti dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

Mogadiscio, li 13 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 843 del Registro Decreti.  
li 14 ottobre 1952.

DECRETO n. 152 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la propria ordinanza n. 8 del 12 aprile 1950, sull'Ordinamento Amministrativo della Somalia;

RICONOSCIUTA la necessità di apportare variazioni alla ripartizione politico-amministrativa del Territorio per adeguare il più possibile le circoscrizioni territoriali agli interessi ed alle mutate esigenze delle popolazioni;

VISTO l'art. 2 dell'ordinanza n. 47 in data 22 luglio 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore assente per congedo;

DECRETA:

A decorrere dal 1° luglio 1952, la Residenza di Villabruzzi cessa di essere alle dipendenze del Commissariato Regionale dell'Uebi Scebeli ed entra a far

parte della circoscrizione territoriale del Commissariato Regionale del Benadir.  
Mogadiscio, li 25 giugno 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Canino

Visto e registrato al n. 864 del Registro Decreti.  
li 25 ottobre 1952.

DECRETO n. 153 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 12 febbraio 1950 n. 12;

Vista la propria ordinanza n. 8 del 12 aprile 1950, sull'Ordinamento Amministrativo della Somalia;

RICONOSCIUTA la necessità di apportare variazioni alla ripartizione politico-amministrativa del Territorio per adeguare il più possibile le circoscrizioni territoriali agli interessi ed alle mutate esigenze delle popolazioni;

DECRETA:

Art. 1.

Dalla data del 30 giugno 1951, è soppresso il Commissariato Regionale del Basso Uebi Scebeli.

Le Residenze di Merca e di Brava, dipendenti dal predetto Commissariato, entrano a far parte, a decorrere dal 1° luglio 1951, della circoscrizione territoriale del Commissariato del Benadir.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1951, è istituito il Commissariato Regionale dell'Uebi Scebeli, che avrà sede a Belet Uen.

Il predetto Commissariato è suddiviso nelle seguenti Residenze:

- 1.) Bulo Burti
- 2.) Belet Uen
- 3.) Villaggio Duca degli Abruzzi
- 4.) Itala.

Le Residenze del Villaggio Duca degli Abruzzi e di Itala, comprese nella circoscrizione territoriale del Commissariato Regionale del Benadir, entrano a far parte, dalla data di cui sopra, della circoscrizione territoriale del Commissariato Regionale dell'Uebi Scebeli.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° luglio 1951 la sede del Commissariato del Mudugh è trasferita a Galcaio.

Il predetto Commissariato è suddiviso nelle seguenti Residenze:

- 1.) Galcaio
- 2.) El Bur
- 3.) Dusa Mareb
- 4.) Obbia.

Le Residenze di Belet Uen e di Bulo Burti, comprese nella circoscrizione territoriale del Commissariato del Mudugh entrano a far parte, dalla data di cui sopra, del Commissariato dell'Uebi Scebeli.

Mogadiscio, li 25 giugno 1951.

L'AMMINISTRATORE  
**Fornari**

Visto e registrato al n. 863 del Registro Decreti.  
li 25 ottobre 1952.

DECRETO n. 154 rep.

## AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'art. 2 dell'ordinanza n. 47 del 1950, che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore, assente per congedo;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinamento per l'esercizio della pesca approvato con l'ordinanza n. 15 di rep. in data 15 settembre 1951;

VISTA la domanda della Ditta S.A.P.A. - G. Caramelli, intesa ad ottenere l'occupazione e l'uso di due superfici demaniali dell'estensione di mq. 5.000 ciascuna, rispettivamente in prossimità del Villaggio di Durbo e di quello di Gibirò, per costituirvi basi di pesca e centri di raccolta del pesce;

VISTO il decreto n. 67 in data 30 maggio 1951 col quale la Ditta S.A.P.A. - G. Caramelli è stata autorizzata ad esercitare la pesca entro il tratto di mare compreso tra Bas Filuk (Alula) e Gibirò;

CONSIDERATA l'opportunità di concedere alla Ditta S.A.P.A. - G. Caramelli, l'occupazione e l'uso delle aree demaniali richieste alle condizioni stabilite nel disciplinare in data 4 maggio 1951 approvato col decreto sopraccitato e mediante corresponsione da parte della Ditta di un annuo canone;

VISTA la lettera n. 126148 in data 3 giugno 1952 della Capitaneria di Porto di Mogadiscio;

DECRETA:

Art. 1.

La Ditta S.A.P.A. - G. Caramelli è autorizzata ad occupare ed usare due aree demaniali, ciascuna dell'estensione di mq. cinquemila, rispettivamente in prossimità del Villaggio di Durbo e di quello di Gibirò, per costituirvi basi di

pesca e centri di raccolta del pesce, in conformità di quanto disposto dal disciplinare in data 4 maggio 1951, approvato col decreto dell'Amministratore della Somalia n. 67 del 30 maggio 1951.

**Art. 2.**

L'occupazione e l'uso delle superfici demaniali sono subordinate alla corresponsione da parte della Ditta S.A.P.A. C. Caramelli di un annuo canone di So. 200 ed al nulla osta del Residente competente per territorio per quanto concerne l'ubicazione delle aree in concessione.

Mogadiscio, li 6 agosto 1952.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Canino**

Visto e registrato al n. 682 del Registro Decreti,  
li 9 agosto 1952.

---

DECRETO n. 155 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA**

**L'AMMINISTRATORE**

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. del 9 gennaio 1933, n. 9486 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede con contemporaneo trasferimento della proprietà, una concessione agricola di Ha. 81,500 sita nel Comprensorio di Genale, ai Sigg. Cesare e Piero Buffo;

VISTA la domanda in data 15 gennaio 1951 con la quale i Sigg. Cesare e Piero Buffo dichiarano di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiedono la consmtazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 13 marzo 1952 dal quale risulta che i concessionari hanno adempiuto agli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, vien fatto constare che i Sigg. Cesare e Piero Buffo, titolari della concessione di Ha. 81,500 accordata con d.g. del 9 gennaio 1933, n. 9486, hanno adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto viene loro riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 20 agosto 1952.

L'AMMINISTRATORE  
Fornari

Visto e registrato al n. 839 del Registro Decreti.  
li 14 ottobre 1952.

DECRETO n. 156 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili nel Territorio della Somalia le disposizioni sulle concessioni agricole divenute definitive, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il r.d.l. 8 giugno 1911, n. 820, sul regime delle concessioni;

VISTO il d.g. 26 giugno 1934, n. 10344 che trasferiva ai Sigg. Baldassarri Lavinio e Perrino Antonio, con contemporaneo trasferimento della proprietà, la concessione a scopo agricolo di Ha. 480 nella 5<sup>a</sup> zona del Comprensorio Agricolo di Genale, già accordata al Dr. Baldassarri Lavinio con d.g. 31 dicembre 1933, n. 1097;

CONSIDERATO che la titolarità della concessione suddetta è stata trasferita per successione intestata, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinamento sulle concessioni agricole della Somalia pubblicato nel B.U. della Somalia Italiana n. 7 del 31 luglio 1929, ed in forza dei legittimi titoli, per una metà indivisa agli eredi Baldassarri Pietro fu Lavinio, e per l'altra metà indivisa al Sig. Perrino Piero fu Antonio, con annotazione di usufrutto in favore della madre sua Virginia Maccario ved. Perrino;

VISTE le domande in data 15 giugno 1952 con le quali i Sigg. Lombardi Alessandro fu Guido, in qualità di procuratore speciale del Sig. Baldassarri Pietro fu Lavinio (giusta procura n. 7040 di rep. registrata in data 28 dicembre 1951 al n. 320 atti pubblici a rogito Francesco Piero notaio della Somalia e Perrino Pietro fu Antonio in proprio e quale procuratore della madre Virginia Maccario ved. Perrino per la parte legittima spettante (giusta procura regi-

strata al n. 8438-4061 di rep. in data 18 aprile 1952 a rogito avvocato Perna notaro in Pavia e registrata a Mogadiscio il 5 luglio 1952, n. 7803 di rep. e al n. 24 atti pubblici) chiedono che venga approvato l'atto notarile in data 29 novembre 1949 n. 4707 di rep., rogito Amoroso Fulvio, che stabilisce la divisione dell'azienda Baldassarri e Perrino in due lotti uguali e distinti, secondo quanto risulta dalla mappa planimetrica allegata, e che venga di conseguenza dichiarato il cambio della titolarità;

SENTITO il parere dell'Ufficio Agricoltura e Zootecnica;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento delle domande:

### DECRETA:

#### Art. 1.

La concessione agricola di Ha. 480 accordata ai Sigg. Baldassarri Lavinio e Perrino Antonio con d.g. 26 giugno 1934, n. 10344 e pervenuta pro indiviso, quali eredi ed in forza dei legittimi titoli, ai Sigg. Baldassarri Pietro e Perrino Piero e madre sua Maccario Virginia ved. Perrino per la parte legittima spettantele, viene suddivisa, come dall'atto notarile in data 29 novembre 1949, n. 4708 di rep. autorizzato altresì dall'Amministratore Capo della Somalia con sua nota 3/54/49 dell'11 novembre 1949 che, con il presente decreto si approva, in due parti uguali ognuna della superficie di Ha. 240 secondo quanto risulta dagli allegati planimetrici che del presente formano parte integrante.

#### Art. 2.

La titolarità delle due risultanti aziende, distinte nei rilievi planimetrici di cui all'art. 1, con le lettere a) e b), viene così riconosciuta:

lotto a) al Sig. Baldassarri Pietro;

lotto b) agli Eredi Perrino Antonio.

Mogadiscio, li 17 settembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 797 del Registro Decreti.  
li 24 settembre 1952.

DECRETO n. 157 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 13 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio della Somalia le norme sulle concessioni

agricole per la definitiva libera proprietà, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. 1 gennaio 1937, n. 12222 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, conferma, con contemporaneo trasferimento della proprietà, una concessione agricola di Ha. 347,800, sita nel Comprensorio di Genale, al Sig. Ferrarini Luigi;

VISTO il d.g. 12234 del 4 gennaio 1937 che, alle condizioni del disciplinare allegato, accorda al detto concessionario, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 20 gennaio 1951, con la quale il Sig. Ferrarini Luigi dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio della concessione in proprietà libera ed assoluta;

VISTI i verbali di accertamento in data 16 febbraio 1951 dai quali risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 comma d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, vien fatto constare che il Sig. Ferrarini Luigi, titolare della concessione di Ha. 347,800, con il lotto complementare di Ha. 50, accordati rispettivamente con i dd. gg. n. 12222 del 1 gennaio 1937 e n. 12234 del 4 gennaio 1937, ha adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dai disciplinari di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 21 settembre 1952.

L'AMMINISTRATORE:  
Fornari

Visto e registrato al n. 795 del Registro Decreti.  
li 24 settembre 1952.

DECRETO n. 158 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il decreto n. 9 del 18 gennaio 1952 che approva l'ordinamento della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa;

CONSIDERATA l'opportunità di una precisa ripartizione dell'organizzazione scolastica della Somalia sia per quanto concerne le scuole italiane che per quanto concerne le scuole somale;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

DECRETA:

Art. 1.

L'organizzazione delle scuole della Somalia sotto amministrazione italiana è affidata ai seguenti enti:

- a) Direzione Centrale dell'istruzione primaria;
- b) Direzione Centrale dell'istruzione professionale;
- a) Direzione Centrale dell'istruzione media;
- d) Direzione della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa.

Art. 2.

La Direzione Centrale dell'istruzione primaria cura l'andamento ed il funzionamento di tutte le scuole primarie del Territorio.

Art. 3.

La Direzione Centrale dell'istruzione professionale cura l'andamento ed il funzionamento di tutte le scuole a carattere professionale del Territorio.

Art. 4.

La Direzione Centrale dell'istruzione media cura l'andamento ed il funzionamento di tutte le scuole medie del Territorio.

Art. 5.

La Direzione della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa cura l'andamento ed il funzionamento della scuola stessa secondo le norme del regolamento approvato con decreto n. 9 del 18 gennaio 1952.

Art. 6.

I Direttori Centrali dell'istruzione primaria, professionale e media ed il Direttore della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa sono nominati dall'Amministratore su proposta del Capo Ufficio Istruzione Pubblica.

Art. 7.

L'organizzazione delle scuole italiane in Somalia — le quali non rientrano nell'organizzazione suddetta — sarà regolata con apposite norme.

Mogadiscio, li 16 ottobre 1952.

L'AMMINISTRATORE

Fornari

Visto e registrato al n. 846 del Registro Decreti.  
li 6 ottobre 1952.

DECRETO n. 159 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana · dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole per la definitiva libera proprietà, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. n. 14264 del 13 agosto 1938, che riconosce la libera disponibilità della concessione agricola contrassegnata col n. 68 del Comprensorio di Genale al Sig. Pennacino Francesco;

VISTO il d.g. n. 12289 del 19 gennaio 1937 che, alle condizioni del disciplinare allegato, accorda al Sig. Pennacino Francesco, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 18 febbraio 1951 con la quale il Sig. Pennacino Francesco dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio del lotto complementare in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 7 marzo 1952 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare sin del periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare, per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA :

Agli effetti di cui all'art. 7 comma d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, vien fatto constare che il Sig. Pennacino Francesco, titolare del lotto bananeto accordato con d.g. n. 12289 del 19 gennaio 1937 ha adempiuto sin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 20 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 859 del Registro Decreti.  
li 25 ottobre 1952.

DECRETO n. 160 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora in vigore nel Territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole per la definitiva libera proprietà, di cui al r.d. 24 gennaio 1929, n. 226 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.g. n. 11428 del 6 marzo 1936 che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato concede con contemporaneo trasferimento della proprietà una concessione agricola di Ha. 330,95, nel Comprensorio di Genale al Sig. Carlo Vecco;

VISTO il d.g. n. 16544 del 19 gennaio 1940 che, alle condizioni del disciplinare allegato, accorda al Sig. Carlo Vecco, con contemporaneo trasferimento della proprietà un lotto complementare di Ha. 50 nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 12 febbraio 1951 con la quale il Sig. Carlo Vecco dichiara di aver adempiuto agli obblighi dei disciplinari e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTI i verbali di accertamento in data 12 marzo 1952 dai quali risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi dei disciplinari sin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'avvenuto adempimento agli oneri del disciplinare, per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 comma d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, vien fatto constare che il Sig. Carlo Vecco, titolare della concessione di Ha. 330,95 accordata con d.g. n. 11428 del 6 marzo 1936 e del lotto complementare di Ha. 50 per bananeto accordato con d.g. n. 16544 del 19 gennaio 1940, ha adempiuto sin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dai disciplinari di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto viene riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 20 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 860 del Registro Decreti.  
li 25 ottobre 1952.

DECRETO n. 161 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il bando n. 876121 in data 4 marzo 1952, con il quale veniva indetto un concorso interno per esami fra i Qadi in servizio;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina dei componenti la commissione esaminatrice prevista nel citato bando;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per il concorso interno riservato ai Qadi in attività di servizio è così composta:

— Dr. Ferdinando Cannavina - Capo Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi	Presidente
— Dr. Carlo Gentilucci - Giudice della Somalia	Membro
— Prof. Umberto Manzella - insegnante di lingua araba	»
— Scek Abubacher Abdullahi - Capo dei Qadi della Somalia	»
— Dr. Carlo Fettareppa-Sandri - funzionario AA. GG. e LL.	Membro supplente
— Sig. Leonida Gennaro	Segretario

Art. 2.

Ai componenti la suddetta Commissione spettano i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, li 22 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 858 del Registro Decreti.  
li 23 ottobre 1952.

DECRETO n. 162 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

DECRETO n. 161 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il bando n. 876121 in data 4 marzo 1952, con il quale veniva indetto un concorso interno per esami fra i Qadi in servizio;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina dei componenti la commissione esaminatrice prevista nel citato bando;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per il concorso interno riservato ai Qadi in attività di servizio è così composta:

— Dr. Ferdinando Cannavina - Capo Ufficio Affari Giudiziari e Legislativi	Presidente
— Dr. Carlo Gentilucci - Giudice della Somalia	Membro
— Prof. Umberto Manzella - insegnante di lingua araba	»
— Scek Abubacher Abdullahi - Capo dei Qadi della Somalia	»
— Dr. Carlo Fettareppa-Sandri - funzionario AA. GG. e LL.	Membro supplente
— Sig. Leonida Gennaro	Segretario

Art. 2.

Ai componenti la suddetta Commissione spettano i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, li 22 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 858 del Registro Decreti.  
li 23 ottobre 1952.

DECRETO n. 162 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che esigenze di servizio richiedono che i Commissari Regionali del Basso Giuba e dell'Alto Giuba siano sostituiti nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 54 del vigente Ordinamento Giudiziario;

SENTITO il Giudice della Somalia;

DECRETA:

A decorrere dal 1° novembre 1952 le funzioni giudiziarie presso il Commissariato Regionale del Basso Giuba e quello dell'Alto Giuba, sono affidate, ai termini dell'art. 54 dell'Ordinamento Giudiziario della Somalia, al Dott. Cesare Lepori.

A decorrere dalla stessa data il Dott. Luciano Falco cessa dalle funzioni giudiziarie presso il Commissariato Regionale del Basso Giuba.

Mogadiscio, li 27 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
Canino

Visto e registrato al n. 866 del Registro Decreti.  
li, 28 ottobre 1952.

DECRETO n. 163 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole per la definitiva libera proprietà, di cui al r.d. 24 gennaio 1929 e relativo regolamento d'esecuzione approvato con d.m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d.a. n. 114 di rep. del 24 marzo 1952, pubblicato sul B.U. dell'A.F.I.S. n. 9, che trasferisce alla Società Agricola "Simba" la titolarità della concessione agricola di Ha. 500 sita in località Cobon di Margherita, concessa con d.g. n. 14391 del 9 settembre 1938, al Sig. Rodolfo Graziani.

VISTA la domanda in data 6 maggio 1952, con la quale il Sig. Antonio Fantoni, quale Amministratore Unico della Soc. Agr. SIMBA, dichiara che è stato adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio della azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 22 maggio 1952 dal quale risulta che sono stati adempiuti tutti gli obblighi del disciplinare sin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento

dell'avvenuto adempimento agli obblighi del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

Considerato che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui all'art. 7 comma d) del r.d. 24 gennaio 1929, n. 226, vien fatto constare che è stato adempiuto a tutti gli oneri derivanti dal disciplinare relativo alla concessione agricola di Ha. 500 sita in località Cobon di Margherita, rilasciata al Sig. Rodolfo Graziani con d.g. n. 14391 del 9 settembre 1938 e trasferita alla Soc. Agr. SIMBA (S.A.S.) con d.a. n. 114 di rep. del 24 marzo 1952, alla quale viene pertanto riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 20 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
Canino

Visto e registrato al n. 868 del Registro Decreti.  
li 29 ottobre 1952.

---

DECRETO n. 164 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che in seguito al rientro dalla licenza dell'impiegato Cancellara Giuseppe, ufficiale giudiziario presso il Giudice della Somalia, il brigadiere dei CC. Bergamini Dante cessa dall'esercitare le funzioni di ufficiale giudiziario;

DECRETA:

Dal 27 ottobre 1952 il brigadiere dei CC. Dante Bergamini cessa dalle funzioni di ufficiale giudiziario presso il Giudice della Somalia e in pari data il Sig. Cancellara Giuseppe riassume le predette funzioni.

DECRETO N. 166 Rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la propria Ordinanza 22 luglio 1950, n. 47, relativa all'Ordinamento provvisorio dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

RITENUTO necessario, per meglio ordinare gli acquisti che l'Amministrazione deve effettuare per i propri servizi nonchè i trasporti di merci e persone che per conto dell'Amministrazione stessa debbono essere eseguiti fra le varie località del Territorio, istituire un apposito Ufficio atto allo scopo;

DECRETA:

A decorrere dal 1° novembre 1952 è istituito l'Ufficio Approvvigionamenti e Trasporti con il compito di provvedere alle forniture, acquisti alienazioni e trasporti per conto dell'Amministrazione.

Mogadiscio, li 25 ottobre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE  
**Canino**

Visto e registrato al n. 867 del Registro Decreti.  
li 28 ottobre 1952.

---

## **PARTE SECONDA**

---

### **S. A. SALINE SOMALE**

---

#### **Convocazione di Assemblea**

Gli azionisti della S. A. Saline Somale, sede in Mogadiscio, capitale L. 11.000.000, sono convocati in assemblea generale ordinaria in Roma, Via Nazionale 172, per le ore 11 del giorno 29 novembre 1952, col seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1.) Bilancio al 30 giugno 1952, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2.) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 1952/1955 e fissazione dell'emolumento.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Sede di Roma e Milano del Banco di Roma, o presso la Società in Roma, Via Nazionale n. 172, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Paolo Gamberini**

---

### **SOCIETA' INDUSTRIALE COMMERCIALE ITALO SOMALA PER IMPRESE TERMOELETTRICHE**

---

Il giorno 30 settembre 1952 si è riunita in Mogadiscio l'assemblea straordinaria della intestata Società ed ha approvato modifiche allo statuto sociale.

Il relativo verbale n. di Rep. 8283 in data 30 settembre 1952 è stato omologato dal Giudice della Somalia con suo decreto in data 2 ottobre 1952.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1952.

**IL NOTAIO DELLA SOMALIA**  
**Luigi Ferrara**

---

### **UNIONE COMMERCianti SOMALI — MOGADISCIO**

---

Il giorno 27 settembre 1952 si è riunita l'assemblea straordinaria della intestata Società ed ha approvato lo scioglimento anticipato della Società stessa, nominando come liquidatore il Sig. Osman Ahmed Roble.

L'atto relativo, n. 8273 di Rep. è stato omologato dal Giudice della Somalia con suo decreto in data 4 ottobre 1952.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA  
Luigi Ferrara

---

**MUTUA COMMERCIALE & TRASPORTI S.p.A**

---

Il giorno 23 settembre 1952 si è riunita in Mogadiscio l'Assemblea Straordinaria della predetta Società ed ha apportato modifiche allo statuto sociale.

Il relativo verbale n. di Rep. 8256 in data 23 settembre 1952 è stato omologato dal Giudice della Somalia con suo decreto in data 2 ottobre 1952.

Mogadiscio, li 15 ottobre 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA  
Luigi Ferrara

---

**SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRA AUTOCTONI**  
**« CURDALEI — CAVOLE »**

---

Con atto pubblico n. 8409 di rep. per rogito Notaio Luigi Ferrara in data 30 ottobre 1952 qui registrato al n. 343 Atti Pubbl. Vol. III in data 3 novembre 1952 si è costituita l'intestata Società con sede in Villabruzzi, provvisoriamente presso quella residenza.

Oggetto della Società: provvedere in cooperazione fra i propri soci, al dissodamento, alla sistemazione irrigua ed alla messa in coltura di una zona di terreno di circa Ha. 500 sita in agro di Villabruzzi.

Il capitale sociale è vario ed illimitato, composto di azioni sociali nominative del valore di So. 2,00 ciascuna, e la durata della Società è di anni otto e cioè fino al 30 giugno 1960.

L'atto costitutivo è stato omologato dal Giudice della Somalia con suo decreto in data . . . . .

Mogadiscio, li . . . . . novembre 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA  
L. Ferrara

---

**SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRA AUTOCTONI**  
**« DINLAVE »**

---

Con atto pubblico n. 8424 di rep. per mio rogito in data 4 novembre 1952, qui registrato al n. 352 Atti Pubbl. Vol. III in data 6 novembre 1952, si è costituita la Società Agricola Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione « DINLAVE » con sede in Villabruzzi, provvisoriamente presso quella residenza.

Oggetto della Società, provvedere in cooperazione fra i propri soci al dissodamento, alla messa in coltura ed alla sistemazione irrigua di una zona di terreno di circa Ha. 500 sita in agro di Ficò.

Il capitale sociale è vario ed illimitato, composto di azioni sociali nominative del valore di So. 2,00 ciascuna, e la durata della Società è di anni otto e cioè fino al 30 giugno 1960.

L'atto costitutivo è stato omologato dal Giudice della Somalia con suo decreto in data . . . . .

Mogadiscio, li . . . . novembre 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA  
L. Ferrara

**S. I. S. I. A.**

**SOC. ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA — MOGADISCIO**

Estratto del Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti tenuta in seconda convocazione il 30 ottobre 1952 alle ore 17 presso la sede sociale in Mogadiscio.

L'Assemblea generale degli Azionisti ha approvato il Bilancio chiuso al 30 giugno 1952 con le seguenti risultanze:

Attivo	1.377.640,00
Passivo e Capitale	1.307.386,14
Utile netto	70.254,76

Mogadiscio, 14 novembre 1952.

IL PRESIDENTE  
T. Nazzari

**S. C. I. A. M. S.**

**SOC. COMM. IND. AN. MIGIURTINA SETTENTRIONALE**

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli azionisti della Soc. An. S. C. I. A. M. sono invitati, in prima convocazione, per il giorno 23-12-52 alle ore otto nella sede sociale di Mogadiscio, in seconda convocazione il giorno 24-12-52, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**Parte ordinaria:**

- 1° — Approvazione relazione del consiglio di amministrazione e dei sindaci.
- 2° — Approvazione del bilancio dal 1-1-50 al 30-6-52.
- 3° — Nomina cariche sociali (consiglieri e sindaci).

**Parte straordinaria :**

1° — Aumento del capitale sociale da So. 1200 a So. 600.000 e conseguente modifica art. 5° dello Statuto.

2° — Modifica art. 23 dello Statuto, attualmente così espresso : « L'esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno :

Omissis

Proposta di modifica : « L'esercizio sociale si chiude il 30 settembre di ogni anno :

Omissis

Mogadiscio, 15 novembre 1952.

UN CONSIGLIERE DELEGATO  
**Rag. Gino Capone**

**SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA (S.A.G.) CHISIMAI**

Il giorno venti ottobre millenovecentocinquantadue si è riunita in Chisimaio l'Assemblea Straordinaria della Società Agricoltori Giuba (S.A.G.) Chisimaio ed ha apportato alcune modifiche allo Statuto Sociale ed al Verbale dell'Assemblea Straordinaria riunitasi il 12 aprile u. s. Il Verbale relativo, n. 8379 di rep. è stato omologato dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 7 novembre 1952.

Mogadiscii, 11 novembre 1952.

IL NOTARO DELLA SOMALIA FF.  
**Luigi Ferrara**

**COMPAGNIA DEL COTONE « CO. DE. CO. »**

**Società per la coltura, l'industria e la valorizzazione dei prodotti del suolo**

**CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli azionisti della S. p. A. CO. DE. CO. sono invitati in prima convocazione il giorno 23-12-52 alle ore 10 nella sede sociale in Mogadiscio ed in seconda convocazione il giorno 24-12-52 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO :**

**Parte ordinaria :**

1° — Approvazione del bilancio di chiusura del 30-9-1952 e relativa relazione del consiglio di amministrazione e dei sindaci.

2° — Nomina cariche sociali (cons. amministrazione collegio dei sindaci).

**Parte straordinaria :**

1° — Modifica dell'art. 3 della Statuto — aggiunta all'oggetto sociale di un paragrafo d) (Commercio di Importazione ed Esportazione).

Mogadiscio, 15 novembre 1952.

IL CONSIGLIERE DELEGATO  
**Rag. Gino Capone**

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 22 aprile 1952 il sig. Franco Degli Eredi, quale procuratore del sig. G. Cerruti, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 701,40 sito in Mogadiscio, alla via A. Cecchi, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**M. Ciotola**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 13 settembre 1952 il sig. Hassan Mohamed Scurie, Abgal, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 36, sito in Mogadiscio, nei pressi del Mattatoio, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**M. Ciotola**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 26 ottobre 1950, il sig. Mohamed Abdulla Ahmed, Ortoble, ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 491, sito in Mogadiscio, prolungamento di via Mongiardini, come descritto nella planimetria

depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**M. Ciotola**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

**Richiesta autorizzazione commercio importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Valla Francesco di Michele ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e di esportazione, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**G. Carnevali**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

**Richiesta autorizzazione commercio importazione ed esportazione**

Si rende noto che la Società Industriale Commerciale Italo Somaia « S.I.C.I.S. » ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione e di esportazione in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE  
**G. Carnevali**

---

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
Capitaneria di Porto — Mogadiscio

---

**AVVISO AD OPPONENDUM**

**Richiesta di un'area di pubblico demanio marittimo in concessione trentennale per mantenervi un cantiere navale con anello scalo di alaggio**

Si rende noto che il Sig. Luigi Gallotti ha presentato domanda intesa ad ottenere in concessione trentennale, a norma delle vigenti disposizioni, un'area

a levante di Merca di mq. 4.050 di pubblico demanio marittimo, allo scopo di mantenervi un cantiere navale con annesso scalo di alaggio, come descritto nelle planimetrie depositate presso la Capitaneria di Porto di Mogadiscio, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL MAGGIORE DI PORTO  
COMANDANTE  
**Livio Trambusti**

---

### ERRATA CORRIGE

B. U. n. 3 del 1-3-52 a pag. 182 quindicesima riga: al posto di **Giuseppe** leggasi **Carlo**.

B. U. n. 9 del 10-9-52 a pag. 489 trentesima riga: al posto di **alla coltivazione** leggasi **al commercio**.

B. U. n. 9 del 10-9-52 a pag. 489 riga 33<sup>a</sup>-34<sup>a</sup>: al posto di **della coltivazione** leggasi **del commercio**.

---